



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 5 DEL 19/03/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA FRANCESCO ROLANDO PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 18.03.2019 dalla Ditta artigianale Chareun Roberto, acclarata al n. 3217 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura di via Francesco Rolando, al fine di porre in opera una piattaforma per la sostituzione delle grondaie del civico che insiste su via Francesco Rolando angolo via Martiri della Libertà';

Preso atto che i lavori sono previsti per il giorno 22 marzo 2019;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 08,30 alle ore 18,30 nel giorno 22 marzo 2019, sia vietato il transito veicolare in via Francesco Rolando, per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa con deviazione del traffico in via Palazzo di Città;

Che siano avvisati, a cura della Società esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 19.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Firmato digitalmente
Ennio Caffo**